



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 28/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 4 maggio 2015, n. 163

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante puntuale al PRG - Isolato compreso tra via U. Bassi e via P. Colletta. Proprietà: Strutture Centrali Costruzioni". Autorità procedente: Comune di Altamura.

L'anno 2015, addì 04 del mese di Maggio, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

Il Dirigente dell'Ufficio VAS

Vistala Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vistoil D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vistol'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865 /2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS all'ing. Antonello Antonicelli;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

- il Comune di Altamura, in data 05/03/2015, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (saverio.clemente@cert.comune.altamura.ba.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Variante puntuale al PRG - Isolato compreso tra via U. Bassi e via P. Colletta. Proprietà: Strutture Centrali Costruzioni":
- Determinazione n.97 dell'11/02/2015, a firma del Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio, Arch. Giovanni Buonamassa, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante urbanistica di che trattasi;
- Attestazione della sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del Regolamento Regionale n.18/2013; - Relazione motivata ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS del 05/02/2015, a firma dell'Arch. Giovanni Buonamassa, Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura con cui, in riferimento alla summenzionata Variante puntuale al PRG;
- Attestazione di conformità al R.R. n. 24/2005 in relazione al DPR 357/1997 e 120/2003 - SIC-ZPS, a firma dei progettisti Arch. Vincenzo Laborante e Arch. Domenico Laborante per conto delle Strutture Centrali S.r.l.;
- Elaborati di piano e note di seguito elencati:

- Elaborato A: Note prot. 47602 del 14.10.2011 e prot. 53113 del 15.11.2011 della Soc. Strutture Centrali e relativi allegati (certificato di destinazione urbanistica e Deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 09.05.2000 avente per oggetto "Variante al P.R.G. per la zona posta tra Via P. Colletta e Via Bassi - Delibera di CC. N.238 del 18-12- 1998");
- Elaborato B: Relazione del Capo del Servizio Urbanistica, Arch. Antonio Vendola, del 16.07.2012 avente per oggetto "Variante puntuale al PRG, area di proprietà Soc. Strutture Centrali (ex ing. Oronzo Denora) posta in via Colletta angolo via Bassi - Status tecnico-giuridico" e relativi allegati: scheda urbanistica, verbale di asseverazione dell'Amministratore Unico della Soc. Strutture Centrali e perizia giurata del progettista incaricato Arch. Vincenzo Laborante, rilievo del suolo su mappa catastale, planimetria dell'isolato con profili altimetrici e rilievo fotografico, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 531 del 08.09.1986 avente per oggetto "Piano Particolareggiato B1 - ricorso De Nora - provvedimenti", Deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 09.05.2000 avente per oggetto "Variante al P.R.G. per la zona posta tra Via P. Colletta e Via Bassi - Delibera di CC. N.238 del 18-12- 1998", Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 09.07.2003 avente per oggetto "Società Strutture Centrali Costruzioni - pratica edilizia riguardante fabbricato da erigersi tra via Quintino Sella, via Colletta e via Mastrangelo. Determinazioni";
- Elaborato C: Parere di regolarità tecnica del Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio, Arch. Giovanni Buonamassa, del 19.07.2012;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 01.10.2013 avente per oggetto l'adozione della "Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980. Richiedente Soc. Strutture Centrali";
- Nota del Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio, Arch. Giovanni Buonamassa, del 29.09.2014 indirizzata al Servizio Urbanistica della Regione Puglia avente per oggetto "Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 relativamente alla ritipizzazione dell'area di proprietà della Soc. Strutture Centrali riportata in catasto al F.M. n. 161/G p.lle nn. 1180, 3448 (parte), 3943 (parte ex 2996). Adempimenti di competenza";
- Nota del Dirigente dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica della Regione Puglia, Arch. Fernando di Trani, prot. 9758 del 17.12.2014 avente per oggetto "Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 relativamente alla ritipizzazione dell'area di proprietà della Soc. Strutture Centrali riportata in catasto al F.M. n. 161/G p.lle nn. 1180, 3448 (parte), 3943 (parte ex 2996). Richiesta integrazioni", con cui l'ufficio regionale ha invitato il comune di Altamura a inviare la seguente documentazione: certificazione e copia dei provvedimenti relativi agli adempimenti di cui alla LR 44/2012 in materia di VAS e/o V.Inc.A; stralcio delle NTA attinenti l'ambito urbanistico interessato; relazione integrativa dalla quale si rilevino in modo univoco e sintetico i motivi di interesse pubblico posti alla base della proposta di variante;
- nell'ambito della predetta procedura telematica di registrazione il Comune di Altamura provvedeva a selezionare la specifica disposizione del Regolamento Regionale n.18/2013 di cui alla lettera d) dell'art.7, comma 2;
- in data 05/03/2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:
 - provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>);
 - inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/3173 del 05/03/2015, con cui si comunicava al Comune di Altamura la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 26/03/2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia con nota prot. n. AOO_089/4365, trasmessa a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Altamura l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014.
- la predetta nota prot. AOO_089/4365 veniva trasmessa, stesso mezzo, anche ai Servizi regionali

“Urbanistica” e “Assetto del Territorio” in attuazione della succitata Determinazione Dirigenziale n. 12/2014;

ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l’Autorità procedente è il Comune di Altamura;

- l’Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio “VAS” della Regione Puglia;

PRESO ATTO di quanto attestato dall’autorità procedente con la Relazione motivata ai fini dell’esclusione dalla procedura di VAS del 05/02/2015, a firma dell’Arch. Giovanni Buonamassa, in cui si riporta:

Premessa:

“Il Consiglio Comunale ha adottato con Delibera n. 47 del 01.10.2013 la variante puntuale al PRG vigente, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, secondo quanto statuito dalla DCC 51/2003 e ad integrazione della DCC 238/1998 riconoscendo al suolo in oggetto della superficie di mq 2220 un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 6 mc/mq anziché 5 mc/mq previsti dalla variante approvata con DGR 584/2000 con la quale si stabiliva la ritipizzazione del suolo da ‘Zona S2a - Servizi di quartiere’ a ‘Zona B1 di completamento’.

L’area dunque, ricadente in Zona ‘B1’ del PRG ove è prevista la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione senza obbligo di terziarizzazione è ubicata all’interno dell’isolato a ridosso della Villa Comunale e precisamente ad angolo tra via P. Colletta e via Ugo Bassi.

Le zone ‘B1 di completamento’, secondo le norme di attuazione del vigente PRG, sono destinate a nuovi insediamenti residenziali (art. 8) e sono disciplinate dall’art. 11 che consente l’intervento diretto con singolo Permesso di Costruire.”

Descrizione dell’intervento:

“L’intervento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

Volumetria realizzabile: mc 2220 in aggiunta ai mc 11100 previsti con Iff 5 mc/mq;

Superficie Fondiaria: mq 2220;

Superficie coperta max: mq 1554.

Agli atti dell’ufficio è stata acquisita richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione di un edificio residenziale ad erigersi sull’area in oggetto. Tale richiesta è sospesa in attesa di definire la Variante puntuale al PRG prevista ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980 e meglio descritta in premessa.”

Effetti sui siti Rete Natura 2000:

“L’area interessata dal Piano di Lottizzazione rientra nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale prevista dal DPR 357/1997 e ss.mm.ii. per la variante in oggetto non è necessaria la fase di screening, atteso che la stessa riguarda un’area ricadente in Zona ‘B1 di completamento’ del PRG, come indicato nell’autocertificazione del tecnico progettista, per cui valgono le condizioni previste dal Regolamento Regionale n. 24 del 28.09.2005.”

Presenza di altri vincoli territoriali:

Nell’area interessata, nonché nell’immediata prossimità all’ambito di studio, non sono presenti prescrizioni di alcun tipo derivanti dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Puglia e della Regione Basilicata (PAI). La stessa area non è gravata da vincoli di natura paesaggistica, archeologica, architettonica (D. Lgs. N. 42/2004, PUTT Puglia, ecc.).”

Attestazione in ordine alla esclusione dalle procedure di VAS:

“Atteso che

La Variante Urbanistica rientra tra quelli per cui si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS e

precisamente piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari nelle zone ad elevata sensibilità ambientale (lett. D), inoltre:

- I. non deriva dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2 a.vi;
- II. non va sottoposto alla Valutazione di incidenza - livello II "valutazione appropriata" -;
- III. non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A e B oppure aree per l'approvvigionamento idrico d'emergenza limitrofo al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti;
- IV. non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
- V. non comporta ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m³, oppure a 5.000 m³ (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale).

attesta
la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS per le motivazioni di cui alla precedente relazione."

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al citato articolo 7, comma 2, lettera d), del Regolamento regionale in parola, sulla base delle risultanze istruttorie di seguito riportate:

Ai sensi del citato R.R. 18/2013, art. 7, comma 2, lettera d), sono esclusi dalla procedura di VAS:

"d) piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale) purché;

- i. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2 a.vi;
- ii. non debbano essere sottoposti alla Valutazione di incidenza - livello II "valutazione appropriata";
- iii. non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A e B oppure aree per l'approvvigionamento idrico d'emergenza limitrofo al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti;
- iv. non prevedano l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
- v. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m³, oppure a 5.000 m³ (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)."

Dal confronto della documentazione trasmessa dall'autorità procedente con gli atti e gli strumenti informativi vigenti per il governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, in uso presso questo Ufficio regionale, risulta quanto di seguito riportato.

In primo luogo, il piano in oggetto riguarda aree ad elevata sensibilità ambientale per la presenza di aree SIC e ZPS, e di IBA, ed attiene alla destinazione d'uso del territorio residenziale che interessa una superficie inferiore a 0,5 ettari.

- Inoltre:
- i. il piano non deriva da modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi del regolamento di che trattasi;
 - ii. il piano può considerarsi non assoggettabile a Valutazione di incidenza - livello II a condizione che l'edificio a costruirsi nell'isolato compreso tra via U. Bassi e via P. Colletta, proprietà: Strutture Centrali

Costruzioni, rispetti tutte le prescrizioni previste al comma 3 dell'art. 1 del RR. 24/2005 "Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)". Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato RR, "la verifica positiva da parte dei competenti Uffici comunali della documentazione indicata nel presente Regolamento, con riferimento unicamente agli interventi ricadenti nei centri edificati ai sensi del comma 3. dell'art. 1, rappresenta avvenuto espletamento della procedura di valutazione d'incidenza sul pSIC e sulla ZPS." A tal riguardo, si osserva che le dichiarazioni di conformità rese dai progettisti dell'intervento (sulla base delle quali l'autorità procedente ha attestato la sussistenza della condizione di esclusione di cui all'art. 7.2, lettera d), punto ii) non sono esaustive di tutte le prescrizioni previste dall'art.1, comma 3, del citato RR 24/2005, pertanto, ai fini della presente verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui al richiamato art.7.2.d) del RR 18/2013, la non assoggettabilità della variante urbanistica in oggetto alla Valutazione d' Incidenza di II livello si ritiene soddisfatta, fatta salva la verifica di ottemperanza di tutte le succitate prescrizioni da parte degli uffici comunali competenti con riferimento all'edificio a costruirsi, in aggiunta a quanto dichiarato dai progettisti per quelle di seguito riportate:

- le costruzioni di singoli edifici su lotti liberi, le sopraelevazioni e i completamenti di immobili esistenti, devono essere realizzati con copertura a tetto con rivestimento in tegole o coppi, preferibilmente in argilla e con tecnologie e colori della tradizione storica locale; devono, inoltre, essere realizzati i passaggi per i sottotetti, eventuali cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001);
- è vietato abbattere alberi e/o modificare aree verdi esistenti se non per necessità;
- e) eventuali aree libere di pertinenza di edifici devono essere sistemate a verde con essenze autoctone".
- iii. non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A e B oppure aree per l'approvvigionamento idrico d'emergenza limitrofo al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti;
- iv. non prevede l'espianto di ulivi monumentali o di altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
- v. non comporta ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 m³ nelle zone ad elevata sensibilità ambientale, atteso che l'incremento di volumetria risulta pari a 2220 m³.

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Variante puntuale al PRG - Isolato compreso tra via U. Bassi e via P. Colletta. Proprietà: Strutture Centrali Costruzioni", fatta comunque salva la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 3, del RR 24/2005, da parte dei competenti uffici dell'amministrazione comunale procedente, alla quale è altresì demandato l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto,

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- è, in ogni caso, subordinato alla legittimità degli atti e delle procedure amministrative espletate dall'amministrazione comunale procedente;
- non esonera l'autorità procedente dalle verifiche di competenza in ordine all' ottemperanza ed

all'assolvimento di tutte le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 3, del RR 24/2005 ai fini del non assoggettamento dell'intervento di che trattasi alla Valutazione d'incidenza di II Livello;

- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera d), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante puntuale al PRG - Isolato compreso tra via U. Bassi e via P. Colletta. Proprietà: Strutture Centrali Costruzioni”, fatta salva la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 3, del RR 24/2005 da parte degli uffici comunali competenti;

- di demandare al Comune di Altamura, in qualità di autorità procedente VAS, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio “VAS” all' Autorità procedente - Comune di Altamura;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;

- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale

www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 10 facciate:
- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,
<http://ecologia.regione.puglia.it>;
- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS
ing. A. Antonicelli
